Circ. n. 28 Molfetta, 23. 09.2020

Alla cortese attenzione di

Genitori Alunni Scuola Infanzia Genitori Alunni Scuola Primaria Genitori Alunni Sc. Second. 1° grado

Docenti di ogni ordine e grado Assistenti amministrativi- settore alunni Collaboratori scolastici

Oggetto: Accompagnamento minori. Art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172.

Come è noto, l' art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, ha modificato la normativa circa l'accompagnamento a scuola dei minori di 14 anni e così recita:

- 1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

Ritenendo di interpretare la predetta legge secondo principi di ragionevolezza, al fine della salvaguardia dell' incolumità degli alunni più piccoli, per ragioni di consuetudine, oltre che di buon senso, si dispone quanto segue:

## **SCUOLA dell'INFANZIA:**

Gli alunni dovranno essere accompagnati in sezione, e da qui prelevati, dai propri genitori. Questi possono delegare una o più persone maggiorenni, mediante apposito modulo da compilare, sottoscrivere e consegnare in segreteria – settore alunni; a ciascuna delega va allegata copia della carta di identità della persona delegata. Al fine di semplificare la procedura e limitare gli accessi agli uffici, le deleghe potranno essere consegnate direttamente alle docenti, che provvederanno a farle pervenire in segreteria.

Le insegnanti non consegneranno l'alunno a persone non delegate, se non in caso di straordinaria e comprovata evenienza, con particolare procedura di acquisizione telefonica della delega, identificazione della persona delegata, assunzione scritta di responsabilità da parte di quest'ultima.

## **SCUOLA PRIMARIA:**

Gli alunni dovranno essere accompagnati e prelevati all'ingresso della scuola dai propri genitori, i quali possono delegare una o più persone maggiorenni per prelevare gli alunni all'uscita, mediante apposito modulo da compilare e consegnare in segreteria- settore alunni; a ciascuna delega va allegata copia della carta di identità della persona delegata.

In casi di particolare necessità, rappresentata personalmente dal genitore al Dirigente scolastico e debitamente documentata, con specifica assunzione di responsabilità del genitore stesso, potranno essere delegati fratelli o sorelle non maggiorenni o potranno essere concesse deroghe.

Al fine di semplificare la procedura e limitare gli accessi agli uffici, le deleghe potranno essere consegnate direttamente alle docenti, che provvederanno a farle pervenire in segreteria.

Le insegnanti non consegneranno l'alunno a terze persone se non in caso di straordinaria e comprovata evenienza, con particolare procedura di acquisizione della delega, identificazione della persona delegata, assunzione scritta di responsabilità da parte di quest'ultima.

## **SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO**

Nel rispetto della succitata norma, è consentita l'uscita autonoma degli alunni in quanto si presume che i genitori assenti all'uscita abbiano implicitamente autorizzato i propri figli al rientro in autonomia, esercitando comunque forme di controllo indiretto, e soprattutto abbiano fornito loro indicazioni sul corretto comportamento da tenere nel tragitto da casa a scuola e viceversa.

Si confida nella diligenza dei docenti nel rispettare le predette disposizioni, nel favorire ogni utile informazione in merito nei confronti dei genitori, sollecitandone la collaborazione, nel controllare la firma sul diario quale ricevuta di presa visione della presente comunicazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Gaetano RAGNO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93